



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di Legge
(Modifiche alla Legge Regionale 22 luglio 2024, n. 10)
recante "Disciplina del Settore dei Trasporti Pubblici non di Linea e dell'attività di Trasporto di Viaggiatori su Strada" e disposizioni in materia di aggiornamento periodico del fabbisogno dei servizi di noleggio con conducente.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge introduce alcune modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 22 luglio 2024, n. 10 recante “Disciplina del Settore dei Trasporti Pubblici non di Linea e dell’attività di Trasporto di Viaggiatori su Strada”, con l’obiettivo di favorire una più efficace applicazione della normativa, semplificare i procedimenti amministrativi, garantire uniformità operativa sul territorio regionale e accompagnare la fase di prima attuazione della riforma del settore.

L’esperienza maturata nei primi mesi di applicazione della legge regionale ha evidenziato la necessità di intervenire su alcuni aspetti procedurali e organizzativi che, pur non incidendo sui principi fondamentali della disciplina, possono determinare difficoltà applicative per i Comuni, per gli operatori economici e per gli utenti dei servizi di trasporto pubblico non di linea.

Con l’articolo 1 si interviene sull’articolo 8, comma 4, lettera b), chiarendo che il parere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) deve essere acquisito esclusivamente nei procedimenti concernenti il rilascio di nuove licenze taxi. Tale precisazione si rende necessaria in quanto la normativa statale vigente non prevede alcun obbligo di acquisizione del parere dell’Autorità per il rilascio delle autorizzazioni NCC. La modifica consente pertanto di eliminare un aggravio procedimentale non previsto dalla legislazione nazionale, mantenendo comunque il necessario flusso informativo verso la Regione.

Con l’articolo 2 si modifica l’articolo 23 della legge regionale, semplificando il procedimento per l’avvio dell’attività di noleggio di autobus con conducente. La disciplina vigente richiede infatti la presentazione di documentazione relativa all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN), requisito che costituisce già presupposto indispensabile per l’esercizio dell’attività e che può essere verificato direttamente dalle amministrazioni competenti. La modifica elimina pertanto una duplicazione documentale non necessaria, in coerenza con i principi di semplificazione amministrativa e riduzione degli oneri burocratici per le imprese.

Con l’articolo 3 vengono introdotte disposizioni transitorie finalizzate a governare la fase di prima applicazione delle Linee guida regionali per la determinazione del fabbisogno di autorizzazioni NCC. Nelle more del completamento del Registro Elettronico Nazionale (REN) e del Registro regionale previsto dalla legge regionale n. 10/2024, si stabilisce che fino al 31 dicembre 2027 il contingente massimo autorizzabile dai Comuni sia determinato in misura pari al venti per cento delle soglie individuate dalle Linee guida regionali, fatte salve le deroghe già previste dalle stesse. La norma mira ad evitare incrementi autorizzatori non adeguatamente supportati da dati consolidati, consentendo al contempo una graduale implementazione del nuovo sistema. È inoltre previsto un monitoraggio biennale da parte della Regione finalizzato alla verifica dell’adeguatezza dei criteri adottati e all’eventuale aggiornamento delle percentuali e dei parametri di riferimento.

Con l’articolo 4 si interviene sulle disposizioni transitorie di cui all’articolo 37 della legge regionale n. 10/2024, prorogando al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale le imprese esercenti l’attività di noleggio di

autobus con conducente devono presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prevista dall'articolo 23. La proroga si rende necessaria al fine di consentire il completamento delle attività di adeguamento amministrativo da parte delle imprese e degli enti competenti, evitando possibili disfunzioni nell'erogazione del servizio.

Con l'articolo 5 viene istituito il contrassegno identificativo regionale uniforme per tutti i veicoli NCC autorizzati dai Comuni della Campania. L'intervento è finalizzato a garantire maggiore riconoscibilità del servizio, uniformità sul territorio regionale, agevolazione delle attività di controllo da parte degli organi competenti e maggiore tutela dell'utenza. Il contrassegno sostituisce ogni eventuale modello comunale precedentemente adottato e reca elementi identificativi uniformi validi su tutto il territorio regionale.

Con l'articolo 6 si introduce un obbligo di informazione istituzionale volto a garantire la tempestiva diffusione delle modifiche normative presso i Comuni, gli enti territoriali e le associazioni rappresentative del settore, al fine di assicurare un'applicazione uniforme delle disposizioni introdotte.

Gli articoli 7 e 8 recano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e la disciplina relativa all'entrata in vigore della legge.

Nel complesso, la proposta di legge persegue finalità di semplificazione amministrativa, uniformità applicativa, certezza del diritto e miglioramento della qualità dei servizi di trasporto pubblico non di linea, assicurando al contempo una gestione equilibrata e graduale della fase di attuazione della legge regionale n. 10/2024.